

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(L. 24.06.1997 N° 196 art. 18 - D.M. 25.03.1998 N° 142 – D.M. 03.11.1999 N° 509 – D.M. 04.08.2000 –
D.M. 28.11.00 2000 – D.M. 22.10.2004 N° 270 – DD.MM. 16.03.2007)

tra

Il **Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali Matematiche e Statistiche "Bruno de Finetti"** dell'Università di Trieste con sede in Trieste - P.le Europa n. 1, C.F. 80013890324, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Direttore di Dipartimento, la prof.ssa Susanna Zaccarin, nata a Motta di Livenza (TV), il 7.10.1958

E

..... con sede legale in,C.F. e P. IVA
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata da, in qualità di
.....(rappresentante legale)....., nato a il

Premesso

Che l'art. 10 del decreto ministeriale 03 novembre 1999 n° 509 prevede tra le attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi qualificanti, attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142;

Che il decreto ministeriale 25 marzo 1998 n°142 in esecuzione della legge 24 giugno 1997 n° 196 prevede la promozione di tirocini di formazione e di orientamento in impresa e che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n° 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n° 1859;

Che il decreto ministeriale 04 agosto 2000 sancisce che i corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali;

Che il decreto ministeriale 28 novembre 2000 prevede attività di stage e tirocinio formativo in relazione agli obiettivi specifici delle singole classi;

Che l'art. 10, comma 5 lett. d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 prevede che "Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere: (...) attività formative (...) volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

Che i decreti ministeriali del 16 Marzo 2007, definiscono, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n.270, le classi dei corsi di lauree universitarie e magistrali;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi della L. 24.06.1997 n° 196, del D.I. 25.03.1998 n° 142, del D.M. 03.11.1999 n° 509, del D.M. 04.08.2000, del D. M. 28.11.2000, dei DD. MM. 16.03.2007 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali Matematiche e Statistiche "Bruno de Finetti" dell'Università degli Studi di Trieste.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro. 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a segnalare tempestivamente l'evento all'Università di Trieste, soggetto promotore, e a inviare tempestivamente il tirocinante infortunato presso una struttura di primo soccorso. L'ente promotore, a sua volta, ha l'obbligo di dare notizia dell'avvenuto infortunio all'autorità locale di pubblica sicurezza e all'INAIL, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

Il soggetto ospitante è tenuto, ai sensi del D. L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi del D. L.vo 363/98 e del Regolamento di Ateneo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, a:

- formare ed informare i tirocinanti in merito ai rischi connessi all'impresa;
- attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista;
- fornire i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ove previsti.

Il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali Matematiche e Statistiche "Bruno de Finetti" provvederà, tramite il medico competente dell'Ateneo, a certificare l'idoneità allo svolgimento delle attività formative qualora richiesto dall'impresa.

Art. 6

La presente convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dell'Ateneo o Dipartimento e si ritiene rinnovata ad ogni scadenza tacitamente per un uguale periodo di tempo, salvo un preavviso scritto di almeno 3 mesi.

Art. 7

La presente convenzione è redatta in due originali ed è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ex DPR 642/1972, art. 2 della Tariffa Allegata A. Di comune accordo si stabilisce che tale obbligo viene assolto da ciascuna delle parti convenute per l'esemplare di propria spettanza.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Trieste,

IL DIRETTORE DEAMS

prof.ssa Susanna Zaccarin

.....
.....
FAC – SIMILE